

**ATTO N. DD 177**

**DEL 24/01/2022**

**Rep. di struttura DD-TA0 N. 8**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

### **DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE**

**OGGETTO:** “IMPIANTO FOTOVOLTAICO CUMIANA UNO, LOCALIZZATO IN LOCALITÀ LAGO PARADISO”

COMUNE: CUMIANA

PROPONENTE: ECOWEST S.R.L

PROCEDURA: PROVVEDIMENTO UNICO AUTORIZZAZIONE REGIONALE DI CUI ALL'ART. 27 BIS DEL D. LGS. 152/2006 SMI RECANTE GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

#### **Premesso che:**

-In data 07/07/2021 il sig. SHAPIRA YOAV in qualità di legale rappresentante della società Ecowest s.r.l. con sede legale in Milano – via Alessandro Manzoni n. 30, P.IVA: 11118370961 ha depositato istanza ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'avvio della procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale relativamente al progetto in oggetto in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 36 dell'Allegato A2 / B2 : “*impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda, esclusi gli impianti fotovoltaici non integrati con potenza complessiva inferiore o uguale a 1 MW localizzati neppure parzialmente nelle aree e nei siti non idonei all'installazione dei medesimi impianti di cui all'allegato alla deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2010, n. 3-1183*” e non ricadente neppure parzialmente, all'interno di aree naturali protette.

-Contestualmente la società Ecowest s.r.l. ha presentato istanza di Autorizzazione unica ai sensi del D.lgs. 387/2003 e smi.

-Per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'Organo Tecnico, istituito con D.G.P. n. 63-65326 del 14/4/99 e smi.

- Il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni.

- In data 5/10/2021 si è tenuta la prima riunione della Conferenza di Servizi durante la quale sono state chieste integrazioni richiesta formalizzata con la nota prot. n. 106311/TA0-O4 del 11 ottobre 2021.

- In data 29/10/2021 il Proponente ha depositato le integrazioni richieste.

- In data 6/12/2021 si è riunita in seconda seduta la Conferenza dei Servizi convocata con nota n. 117319/TA0 del 3 Novembre 2021 per discutere la documentazione integrativa prodotta. Nella riunione è

emersa l'assenza di elementi ostativi al rilascio delle Autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto.

**Considerato che:**

- il progetto riguarda la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico a terra del tipo *grid connected* nel territorio del Comune di Cumiana in prossimità del confine con il Comune di Piossasco, nei pressi delle località Cascinassa e Lago Paradiso.

**Dal punto di vista amministrativo**

Nel corso dell'istruttoria sono giunti i seguenti pareri agli atti:

-Parere del Comune di Piossasco pervenuto con nota prot. n. 24912/2021 del 04/10/2021;

-Parere della Regione Piemonte - Settore Territorio e Paesaggio pervenuto con nota prot. n. 108224 del 27/9/2021.

- Per quanto concerne le autorizzazioni ambientali in ordine al progetto in argomento il procedimento di rilascio del giudizio di compatibilità ambientale costituisce approvazione per quanto concerne il Piano di Utilizzo terre e rocce da scavo di cui all'elaborato progettuale 04\_R03 del Giugno 2021 come previsto dal D.M. 161/2012.

-Le ulteriori autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto non ricomprese nel presente provvedimento sono inserite nel provvedimento di Autorizzazione Unica di cui al D.lgs. 387/2003 e smi (Allegato B) parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale.

**Dal punto di vista programmatico, tecnico e ambientale**

La Relazione finale dell'OT per la VIA parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale (Allegato A) nelle Valutazioni sintetiche e conclusioni rileva che:

- *Le opere in progetto consentiranno di produrre una discreta quota di energia elettrica da fonti rinnovabili non ricadendo in alcuna delle aree di particolare sensibilità indicate nella D.G.R. n. 3-1183 del 14/12/2010 e nel D.M. 10/09/2010 (art. 17 e Allegato III).*

- *Sono state adottate soluzioni progettuali al fine di impedire la perdita di fertilità del suolo e il decremento della qualità paesaggistica.*

- *La siepe perimetrale con funzione di mascheramento è stata modificata nel corso dell'istruttoria al fine di incrementarne la naturalità come richiesto.*

- *E prevista l'adozione di fondazioni costituite da pali battuti che consentirà, in fase di dismissione, di riportare il sito all'uso agricolo originario. Allo stesso modo la realizzazione della viabilità interna con separazione tra il terreno e il pietrisco, attuato tramite la posa di geotessuti, agevolerà la futura rinaturalizzazione dei siti.*

- *La cabina di consegna ENEL è stata modificata al fine di renderla maggiormente attinente all'architettura circostante.*

- *Dalle risultanze dell'istruttoria condotta non sono pertanto prevedibili significativi impatti negativi sulle diverse componenti ambientali interferite.*

*E che pertanto per il progetto in oggetto sussistono i presupposti per il rilascio di un giudizio positivo di compatibilità ambientale subordinata al rispetto delle condizioni ambientali contenute nella sezione II della*

*medesima Relazione dell'OT.*

**Ritenuto** pertanto di poter esprimere per il progetto in esame giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della l.r. n. 40/98 e s.m.i. e degli artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 es.m.i.

Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti, citati nel presente provvedimento;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";
- Il D.Lgs n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge 7/4/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, con particolare riferimento all'art. 1 comma 50, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 della L. 5/6/2003, n. 131;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;
- Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano.

## **DETERMINA**

1) di **emanare** il presente Provvedimento Unico di Autorizzazione Regionale di cui all'art. 27Bis del D.lgs. 152/2006 e smi, relativo al progetto "*Impianto fotovoltaico Cumiana Uno, localizzato in località Lago Paradiso*" presentato dalla società Ecowest s.r.l. con sede legale in Milano – via Alessandro Manzoni n. 30, P.IVA: 11118370961, il quale contiene ai sensi del medesimo articolo tutti le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'impianto.

2) di **esprimere relativamente al progetto in oggetto**, sulla base delle motivazioni riportate in premessa, che si intendono interamente richiamate, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 152/2006 smi e della l.r. 40/98 e smi, giudizio positivo di compatibilità ambientale

3) di **stabilire che** il giudizio di compatibilità ambientale è subordinato all'ottemperanza delle condizioni ambientali ed adempimenti riportati nell'Allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3. di **dare atto** che il procedimento di rilascio del giudizio di compatibilità ambientale costituisce approvazione del Piano di Utilizzo terre e rocce da scavo ex D.M. 161/2012 di cui all'elaborato progettuale 04\_R303 del Giugno 2021.

5. di **dare atto** che al presente atto viene allegato quale parte integrante e sostanziale il provvedimento di Autorizzazione Unica di cui al D. lgs. 387/2003 e smi rilasciato dalla Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera della Città Metropolitana di Torino con D.D. n. 130 del 19/1/2022 (Allegato B).



Città metropolitana di Torino

6. **di dare atto** che, ai sensi dell'art.25 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e smi, il Giudizio positivo di compatibilità ambientale ha un'efficacia temporale stabilita in **cinque anni** dalla pubblicazione. Decorsa l'efficacia temporale sopraindicata senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del Proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente.

7. **di dare atto** che gli altri atti autorizzatori allegati al presente provvedimento smi hanno termini temporali di validità stabiliti negli stessi, indipendenti pertanto da quanto stabilito al punto 6.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 24/01/2022

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO  
Firmato digitalmente da Claudio Coffano

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. VAL339\_AllegatoA\_relazione\_ot.pdf
2. VAL339\_AllegatoB\_DD\_130\_2022-Aut\_Unica.pdf



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento